



## ***Il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria***

**Determina n. 6 del 11 luglio 2025**

**Funzionamento della Struttura di supporto al Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112.**

**VISTO** l'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, e successivamente modificato dal decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, a sua volta convertito con modificazioni dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4;

**VISTO**, in particolare, il comma 7 del citato articolo 4-bis, ai sensi del quale *“Per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del commissario straordinario. Con proprio provvedimento adottato d' intesa con il Ministro della giustizia, il commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di cinque esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 11 in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 80.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 400.000 annui. Nell'ambito della predetta struttura, il commissario straordinario può avvalersi di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate fino ad un massimo di cinque unità, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.”*;

**VISTI**, inoltre, il comma 10 del precitato art. 4 bis, che dispone *“Per il compenso del commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 7 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 338.625 per l'anno 2024 e di euro 995.400 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, cui si provvede, quanto ad euro 338.625 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto ad euro 812.700 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni*

*dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia" e il successivo comma 11, a norma del quale "Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria e, nel rispetto di quanto previsto al comma 8, alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi comprese le risorse di cui al decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inclusi nel decreto di cui al comma 2, per i quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Nella contabilità speciale di cui al primo periodo possono confluire altresì ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali";*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 19 settembre 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 27 settembre 2024 e, in particolare, l'articolo 3, con il quale è stata istituita una Struttura tecnica di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, che se ne avvale per l'esercizio dei compiti assegnati;

**VISTO**, inoltre, il comma 4 dell'art. 3 del precitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che dispone che la struttura di supporto operi fino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario;

**CONSIDERATO** che il Commissario Straordinario, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari a far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, in data 13.03.2025 ha sottoscritto apposito Disciplinare Operativo nell'ambito del quarto Atto Integrativo alla Convenzione "Azioni si Sistema" del 3 agosto 2012, sottoscritto il 20 dicembre 2018 con la Società INVITALIA - Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., affinché quest'ultima assumesse le funzioni di Centrale di Committenza, ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice dei Contratti, per l'indizione, la gestione e l'aggiudicazione della procedura d'appalto strumentale all'ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti, nonché per la successiva esecuzione, sempre per conto del Commissario Straordinario, dell'accordo quadro e degli appalti specifici stipulati dal Commissario stesso, svolgendo funzioni delegate di stazione appaltante;

**RITENUTO**, quindi, di procedere a disciplinare il funzionamento della predetta Struttura tecnica di supporto;

**ACQUISITA** l'intesa del Ministro della giustizia, prevista dall'art. 4-*bis*, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112.

## **DISPONE**

### **Articolo 1.**

#### ***Oggetto***

1. Il presente decreto, adottato d'intesa con il Ministro della giustizia, in attuazione dell'art. 4 *bis*, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 e successivamente modificato dal decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, a sua volta convertito con modificazioni dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4, disciplina il funzionamento della struttura tecnica di supporto al Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria.

### **Articolo 2**

#### ***Organizzazione della Struttura tecnica di supporto***

1. Il Commissario straordinario è l'organo di vertice e direzione della Struttura tecnica di supporto, della quale determina gli indirizzi, gli obiettivi e coordina l'attività.

2. La Struttura è posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario ed opera, sino alla data di cessazione del mandato commissariale, a supporto dello stesso per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni a questo demandate ai sensi del decreto-legge 4 luglio 2024, n.92.

3. La Struttura tecnica di supporto è costituita da un massimo di cinque esperti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e da un massimo di cinque unità di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate.

4. Nell'ambito del personale distaccato è individuata un'unità cui sono assegnati compiti di segreteria del Commissario straordinario.

5. Al Commissario straordinario, nonché ai componenti della Struttura commissariale, ivi inclusi gli esperti, sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse alle missioni per motivi di servizio e istituzionali, con oneri a carico delle risorse di cui

alla contabilità speciale di cui all'art. 4 *bis*, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2024, n.92.

6. La Struttura tecnica di supporto ha sede in Roma, presso gli Uffici del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

### **Articolo 3** ***Esperti***

1. Gli esperti sono scelti, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, per la comprovata professionalità ed esperienza tecnica.
2. Nel decreto di conferimento dell'incarico, il Commissario individua gli ambiti di attività e le materie sulle quali gli esperti sono chiamati a fornire supporto, anche di natura esclusivamente consulenziale.
3. Gli incarichi di esperto possono avere durata annuale, rinnovabile, ovvero essere conferiti fino alla cessazione del mandato del Commissario straordinario, fissata al 31.12.2026.
4. Agli esperti spettano compensi onnicomprensivi di importo lordo annuo *pro capite* non superiore a euro 80.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 400.000 annui. Il compenso è stabilito nel provvedimento di incarico.

### **Articolo 4** ***Personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione***

1. Il Commissario straordinario individua con proprio provvedimento gli specifici compiti da assegnare al personale destinato alla Struttura commissariale.
2. Gli oneri relativi al personale in servizio presso la Struttura commissariale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate, restano a carico delle amministrazioni di provenienza, ai sensi dell'art. 4 *bis*, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2024, n.92.

### **Articolo 5** ***Segreteria del Commissario straordinario***

1. La segreteria del Commissario straordinario assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Commissario, provvedendo all'organizzazione degli impegni. Cura, inoltre, l'agenda e la corrispondenza del Commissario straordinario, nonché i rapporti dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

2. Alla Segreteria è preposta un'unità di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione.

## **Articolo 6**

### ***Adempimenti in materia di normativa anticorruzione e sulla trasparenza***

1. A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 19 settembre 2024, il Commissario straordinario svolge direttamente le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

2. Il Commissario straordinario può procedere alla nomina di un componente della Struttura tecnica di supporto quale Referente per le attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

## **Articolo 7**

### ***Oneri di funzionamento della struttura di supporto***

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 19 settembre 2024, le risorse necessarie per assicurare il funzionamento della Struttura tecnica di supporto e per la liquidazione del compenso del Commissario straordinario e degli esperti, sono iscritte sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nei limiti previsti dall'art. 4 *bis*, commi 10 e 11 del decreto-legge 4 luglio 2024, n.92.

## **Articolo 8**

### ***Copertura finanziaria***

Agli oneri previsti dal presente provvedimento si provvede nei limiti di quanto previsto dall'art. 4 *bis*, commi 10 e 11, del decreto-legge 4 luglio 2024, n.92.

Il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria

Marco Doglio